RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. In ciascun anno non possono essere conferite piu' di 25 decorazioni; tale limite e' elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it